



Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza  
dell'Università di Torino

# **Come decide la Corte dinanzi a questioni “tecniche”**

Incontri sulla giurisprudenza costituzionale

Torino, marzo-giugno 2019

**A cura di Matteo Losana  
e Valeria Marcenò**

**Introduzione di Nicolò Zanon**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO  
19/2020

*Comitato scientifico dei Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino*

Manuela Consito, Francesco Costamagna , Eugenio Dalmotto, Riccardo de Caria, Edoardo Ferrante, Domenico Francavilla (coordinatore), Valerio Gigliotti, Matteo Losana, Valeria Marcenò, Lorenza Mola, Luciano Olivero, Francesco Pallante, Margherita Salvadori, Giovanni Torrente

# Come decide la Corte dinanzi a questioni “tecniche”

Incontri sulla giurisprudenza costituzionale

Torino, marzo-giugno 2019

*a cura di*

Matteo Losana e Valeria Marcenò

Introduzione di Nicolò Zanon



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino con fondi FFABR 2017

La presente opera è stata sottoposta a revisione da parte di una Commissione di Lettura di docenti del Dipartimento nominata dal Comitato Scientifico della Collana in conformità al Regolamento delle pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

*Come decide la Corte dinanzi a questioni "tecniche". Incontri sulla giurisprudenza costituzionale*, a cura di Matteo Losana e Valeria Marcenò

© 2020 - Università degli Studi di Torino  
Via Verdi, 8 – 10124 Torino  
[www.collane.unito.it/oa/](http://www.collane.unito.it/oa/)  
[openaccess@unito.it](mailto:openaccess@unito.it)

ISBN: 9788875901691

Prima edizione: Dicembre 2020

Grafica, composizione e stampa: Rubbettino Editore



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale

# Indice

Presentazione <i>di Matteo Losana e Valeria Marcenò</i>	7
Introduzione <i>di Nicolò Zanon</i> Su alcune questioni e tendenze attuali intorno alla motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, tra forma e sostanza	21
<i>Francesca Biondi</i> Come decide la Corte dinanzi a questioni “tecniche”: la materia elettorale	31
<i>Luca Imarisio</i> Declinazioni della ragionevolezza e paradigmi di coerenza nella giurisprudenza costituzionale in materia elettorale	49
<i>Guido Rivosecchi</i> Come decide la Corte costituzionale dinanzi a questioni “tecniche”: la materia della finanza pubblica	65
<i>Marcello Cecchetti</i> La Corte costituzionale davanti alle “questioni tecniche” in materia di tutela dell’ambiente	93
<i>Cristina Videtta</i> Le questioni tecniche nel diritto dell’ambiente secondo la Corte costituzionale. Profili problematici	115

<i>Serena Sileoni</i> Come decide la Corte costituzionale dinanzi a questioni “tecniche”: la materia tributaria	131
<i>Enrico Marello</i> Argomenti tradizionali e contemporanei nella giurisprudenza costituzionale in materia tributaria	147
<i>Antonio Iannuzzi</i> Come decide la Corte costituzionale dinanzi a questioni “tecniche”: materie con rilevanza tecnico-scientifica	163
<i>Silvio Troilo</i> Come decide la Corte costituzionale dinanzi a questioni “tecniche”: la materia sanitaria	183
<i>Barbara Gagliardi</i> Il sindacato del giudice costituzionale sull’organizzazione sanitaria tra autonomia regionale e diritto alla salute	203
<i>Elena Malfatti</i> Giurisprudenza costituzionale e “questioni tecniche”: i poteri istruttori della Corte costituzionale	225
<i>Jörg Luther</i> Per una “cultura dell’istruttoria”	257
Notizie sugli Autori	263

# Introduzione

*Nicolò Zanon*

## Su alcune questioni e tendenze attuali intorno alla motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, tra forma e sostanza

SOMMARIO: 1. Preliminarmente: la Corte e la sua legittimazione. – 2. Sentenza o ordinanza? Tendenze recenti. – 3. Collegialità e solisti. – 4. Tra motivazioni apodittiche e argomentazioni fluviali, il giusto mezzo? – 5. «Vile, tu uccidi un uomo morto!»: la Corte e le motivazioni “parallele”. – 6. Conta il collegio.

### 1. *Preliminarmente: la Corte e la sua legittimazione*

Questo volume studia le motivazioni delle pronunce costituzionali, laddove esse debbano misurarsi con specifiche e particolari questioni “tecniche”. Si tratta di questioni assai specifiche, molto diverse l’una dall’altra, assai ben analizzate dai diversi autori, e altrettanto bene introdotte da Valeria Marcenò e Matteo Losana. Preferisco perciò riferirmi, in questo scritto, a più elementari problemi di struttura della motivazione, in cui, peraltro, forma e sostanza, logica e argomentazione, come si vedrà, si richiamano a vicenda, disvelando problemi non sempre banali.

Debbo tuttavia svolgere una premessa, cui tengo particolarmente.

Poiché contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione (art. 137, comma 3, Cost.), la motivazione di tali decisioni non parrebbe avere il tradizionale rilievo “endoprocessuale” che hanno le decisioni dei giudici comuni. Ciò, nel senso che la motivazione con cui la Corte si è espressa in un certo provvedimento non può essere *diretto* oggetto di un’ulteriore pronuncia, della stessa Corte o di altro giudice. Beninteso, almeno nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, la motivazione della pronuncia costituzionale ha sicuro rilievo per il prosieguo del processo principale, potendo indirizzare in vario modo il giudice *a quo*; e anche nelle altre tipologie di giudizio costituzionale la motivazione delle pronunce costituzionali precedenti avrà importanza, innanzitutto per la stessa Corte, in vista della risoluzione delle questioni successive analoghe, in cui essa dovrà valutare se restar ferma ai



propri precedenti oppure se modificarli. La motivazione della pronuncia precedente avrà, inoltre, un particolare rilievo nei casi in cui la Corte sia successivamente investita di una questione che lamenta la violazione del giudicato costituzionale.

In questo scritto, tuttavia, si prescinde da queste ipotesi, come da qualunque riflessione di natura processuale sul valore dei precedenti nei giudizi costituzionali, e l'attenzione si concentra sul rilievo essenzialmente extraprocessuale o "esterno" della motivazione delle pronunce costituzionali.

Dunque, la motivazione che sostiene la decisione costituzionale è qui analizzata in quanto rivolta all'intero ordinamento giuridico, all'ambito istituzionale dei poteri, e, più in generale, a tutti gli "utenti" della giustizia costituzionale, meglio ancora a quella che è stata definita la "comunità aperta degli interpreti della Costituzione": giudici, avvocati, studiosi, cittadini. Da questo punto di vista, la motivazione appare come ciò che regge la "forza" della pronuncia costituzionale, la sua autorevolezza e persuasività. È, del resto, da sempre, lo strumento essenziale per la costruzione della legittimazione della Corte nell'ordinamento.

Si tratta, certo, di una considerazione scontata. Ma sembra tanto più necessario ripeterla, nel momento in cui la Corte costituzionale stessa sembra cedere all'idea che la propria legittimazione dipenda anche da altro, ad esempio dalle cd. "aperture alla società civile", in particolare (ma non solo) dai "viaggi" all'esterno del proprio palazzo, soprattutto nelle carceri, o dall'utilizzo "disinvolto" dei comunicati-stampa o dei cd. *social*.

Sono prassi, queste ultime, rispetto alle quali ho manifestato e continuo a manifestare perplessità, che ritengo di poter rendere pubbliche, non trattandosi di questioni "giudiziarie" coperte dal riserbo della camera di consiglio.

In verità, penso che la Corte costituzionale, come del resto tutti gli organi giudiziari o affini, dovrebbe esprimersi essenzialmente attraverso le proprie pronunce; affermazione che, chissà perché, sembra esser oggi ritenuta insufficiente e stantia. Anche nei settori più delicati, come quello dell'ordinamento penitenziario, contano le sentenze, con le relative motivazioni. E mi parrebbe importante che tali pronunce risultino pronunciate da un collegio che mantiene la "giusta distanza"<sup>1</sup> dai drammi del carcere, così come la medesima distanza va del resto mantenuta da ogni altro

1. Visto il docu-film sul "Viaggio nelle carceri" di alcuni giudici costituzionali, per restare in ambito cinematografico vien da far riferimento al film di Carlo Mazzacurati, *La giusta distanza* (2007), che narra di un giornalista il quale, per ragioni di coinvolgimento

“ambiente” e da ogni altro possibile “utente” della giustizia costituzionale. In effetti, se questa distanza viene selettivamente ridotta in riferimento a determinati settori, dove e perché ci si dovrebbe arrestare? Perché mai, dopo la visita nelle carceri, non condurre i giudici costituzionali a rendere omaggio anche ai familiari delle vittime di determinati reati, o nei centri in cui sono ammassati i migranti, o negli ospedali in cui soffrono i malati? In fin dei conti, anche in tali ambiti vi è più di qualche principio costituzionale di tutela, solidarietà, compassione, da affermare...

La necessità di mantenere questa giusta distanza, ai miei occhi ovvia, non comporta affatto che i giudici costituzionali siano inconsapevoli dei problemi e dei contesti (magari di acuta sofferenza) in cui le loro pronunce si devono inevitabilmente calare. Significa, invece, preservare i tratti essenziali dell'imparzialità (e dell'apparenza d'imparzialità, altrettanto importante) e dell'assenza di pregiudizio: ovvero, le caratteristiche fondamentali di un organo che, pur possedendo un'anima in senso lato “politica”, non cessa di essere, in primo luogo, garante “giudiziario” della Costituzione.

La Corte costituzionale, a mio modo di vedere, non coltiva specifici obbiettivi e programmi caritatevoli o salvifici da realizzare, oltretutto scelti con la discutibile selettività cui si accennava. Ciascun giudice può essere, nel proprio foro interiore, compartecipe delle sofferenze drammatiche dei malati, dei migranti, dei carcerati, o di qualunque altra categoria di soggetti: ma ciò attiene alla sfera della sensibilità e della libertà individuali, non può invece, come parrebbe si voglia, caratterizzare l'immagine e la funzione dell'organo nell'ordinamento.

Non credo, ancora, che la Corte costituzionale abbia “messaggi” da veicolare, diversi da quelli desumibili dalla sua giurisprudenza su un dato argomento. Penso anzi che la Corte non esibisca, per definizione, un programma o un indirizzo da realizzare né da annunciare come “lieta novella” in visite esterne agli ambienti più disparati. Certo, c'è da far rispettare la Costituzione. Ma questa generica affermazione non può, da sola, reggere o giustificare alcun “programma” o “indirizzo” giudiziario definito, e annunciabile *a priori*.

Dubita giustamente Adriano Sofri che la responsabilità di essere giudici della coerenza tra le leggi e la Costituzione possa tranquillamente accompagnarsi al compito di essere “educatori alla Costituzione”?. Questo porrebbe in causa anche i viaggi dei giudici nelle scuole, che mi paiono per

personale, non riesce a mantenere un atteggiamento professionalmente corretto rispetto a un grave fatto di cronaca.

2. Su *Il Foglio*, 3 giugno 2020.

vero più innocui, in quanto siano dedicati a diffondere un'informazione sulla Corte, in una forma un poco più raffinata e solenne di quella che avveniva o avviene tramite la tradizionale educazione civica. Resta, però, che ognuno deve fare il proprio mestiere. E avrei gli stessi dubbi di Sofri se anche i viaggi nelle scuole si trasformassero in peregrinazioni volte a diffondere una sorta di "catechismo costituzionale", in cui giudici-militanti indicano a studenti e studentesse i "valori" costituzionali di volta in volta, a loro avviso, minacciati e da difendere.

Individuare modi, strumenti e argomenti attraverso cui la Costituzione è giudizialmente da custodire, salvo casi-limite in cui tutto è chiarissimo, è delicata questione di interpretazione, e questa interpretazione non può che essere il faticoso risultato di decisioni su questioni concrete, all'esito, appunto, di una elaborazione giurisprudenziale. Se poi, per avventura, da questa giurisprudenza, in quanto costante e coerente, si possano trarre "messaggi", essi dovrebbero essere comunque raccolti e sistematizzati non tanto dalla stessa Corte ma da altri, dalla dottrina in primo luogo (come dirò meglio più avanti). Più discutibile, io penso, è che essi siano oggetto di "predicazione" da parte di giudici costituzionali che escono dal palazzo, "si aprono" alla società civile e diffondono il "verbo" (ma quale?). È certo questione di stile, ma anche (a ben vedere) di una minimale applicazione del principio della separazione dei poteri: nel senso che una volta che la Corte ha deciso una data questione, non sono sicuro possa altresì arrogarsi il potere di diffondere, spiegare, commentare, approfondire il senso di quella stessa decisione.

In ogni caso, e soprattutto, la Corte, e i suoi giudici, non dovrebbero mai lanciare messaggi "in anticipo", perché il senso complessivo di una giurisprudenza, se è appunto costante e coerente, si coglie semmai *a posteriori*, e non può essere preventivamente annunciato: ancora una volta ne va, anche per il giudice costituzionale, dell'assenza di pregiudizi in camera di consiglio, e della garanzia dell'imparzialità (e della apparenza di quest'ultima).

## 2. *Sentenza o ordinanza? Tendenze recenti*

Venendo ora davvero ad alcuni problemi attuali relativi alla motivazione delle decisioni costituzionali, vi sono alcune prime ed elementari questioni, relative all'involucro esteriore che le contiene (sentenza o ordinanza), nonché alla scansione delle due parti tradizionali della decisione (*Ritenuto in fatto e Considerato in diritto*).

Vorrei evitare di addentrarmi in problemi processuali complessi. Del resto, sono ben note le regole che presiedono alla scelta tra sentenza e ordinanza. Mi sembra invece più interessante, in questa sede, segnalare che la prassi recente mostra una certa generale insofferenza rispetto alla forma dell'ordinanza: le proposizioni necessariamente iniziate da un "che" sembrano risultare troppo costrittive e soffocanti, al punto che questioni manifestamente infondate vengono opportunamente "convertite" in infondatezze e basta, per consentire alla Corte di non doversi cimentare con i "considerando" di origine francese...

Ancora, e fondamentalmente per la stessa ragione, si contano ormai anche varie *sentenze* di inammissibilità "semplice", cioè vere e proprie pronunce di inammissibilità in rito fondate su "vili" ragioni processuali: non già, quindi, sentenze di inammissibilità determinate dal riscontro dell'esistenza di una discrezionalità legislativa nella scelta del modo di rimediare a un *vulnus* pur riconosciuto esistente (secondo la apparentemente abbandonata tipologia delle incostituzionalità "accertate ma non dichiarabili"). Anche ad esse si ricorre con la giustificazione che i discorsi da fare sono "complessi" e un'ordinanza sarebbe a questo fine scomoda.

Ebbene, mi si lasci spezzare una lancia in controtendenza. La forma tradizionale dell'ordinanza costringe all'ordine logico, alla misura espositiva, alla precisa scansione degli argomenti. Ne sono archetipo le ordinanze che chiudono la prima fase del giudizio per conflitto tra poteri dello Stato. Le volte che ho dovuto redigerne (di ammissibilità o di inammissibilità) ne ho sperimentato tutta la difficoltà, ma anche le potenzialità: si possono esprimere concetti anche complessi con poche, stringenti parole, e nell'ambito di una sola frase. Ma è un discorso che vale in generale, per tutte le ordinanze. Anche un'ordinanza di manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza, ad esempio, possiede le stesse virtù: l'ordine degli argomenti vi ha una sua geometria precisa, ed esige una precisione quasi matematica: se si sbaglia qualcosa, alla fine della lettura i conti non tornano, bisogna perciò tornare indietro e fare modifiche.

Quanto poi alla divisione tradizionale tra *Ritenuto in fatto* e *Considerato in diritto*: vi è chi ne pratica versioni semplificate, e forse non a torto. La ripetizione pedissequa, nelle due parti, di identiche frasi e uguali paragrafi è talvolta stucchevole, nonché ingombrante, particolarmente nei giudizi in via principale che presentano numerose questioni, e comunque nei ricorsi più corposi. Nondimeno, la necessità di dar esaustivo conto, nel "fatto", di tutti gli argomenti avanzati dalle parti, anche di quelli che non saranno ripresi nel "diritto", mantiene intatta tutta la sua evidenza. Soprattutto, nel "diritto", resta centrale il cosiddetto "fattino": esso non può consistere

nella mera ripetizione di quanto esposto nel *Ritenuto in fatto*, deve invece evidenziare con chiarezza il modo in cui la Corte ricostruisce, e “legge”, le questioni sollevate, ai fini della decisione. È il momento cruciale, sul quale va posta attenzione peculiare, perché molto, se non tutto, ne dipende.

### 3. Collegialità e solisti

Seconda, elementare questione: lo stile della motivazione (in particolare del *Considerato in diritto*), nel senso delle qualità formali della scrittura. La sentenza ha un redattore, sicché lo stile non può che essere il suo. Frasi brevi o addirittura contratte, e semplici, oppure proposizioni lunghe e complesse: ciò dipende, appunto, dal redattore. Naturalmente, sia pur entro certi limiti, il collegio in sede di lettura può intervenire, sciogliendo paragrafi debordanti, o al contrario distendendo ragionamenti troppo introversi.

La forma, in ogni caso, conta e può diventare facilmente “sostanza”. La forma delle pronunce è la carta da visita immediata della Corte. Qui, importa ricordare che la Corte è appunto, e *in primis*, un organo collegiale, non un mero aggregato di individualità. Allo stato attuale del diritto, i singoli giudici non sono autonomi organi costituzionali, dotati di separato potere di espressione “esterna”. La mancanza della *concurring* e della *dissenting opinion*, come noto, accentua la collegialità. Induce, infatti, coloro che non hanno condiviso una decisione a non sottrarsi alla necessità di collaborare con la maggioranza del collegio nella redazione della relativa motivazione, cercando per quanto possibile di influire su di essa. In tale complessivo contesto, un'eccessiva originalità nello stile della scrittura può costituire un problema, giacché accredita, invece, l'idea di una Corte costituita di solisti, e finisce per rafforzare l'impressione, peraltro a quanto pare diffusa tra gli osservatori esterni, di una certa “personalizzazione delle funzioni”, per riprendere un'espressione in voga in magistratura ordinaria negli anni settanta<sup>3</sup>.

Anche la distinzione della motivazione in paragrafi e sotto-paragrafi può diventare *issue* complessa, fonte di qualche discussione. Le sentenze

3. Nella magistratura ordinaria, in particolare negli uffici di Procura, si ragionava un tempo di “personalizzazione delle funzioni” per descrivere il fenomeno secondo cui ciascun sostituto si considerava *dominus* delle pratiche che gli erano affidate, e si riteneva perciò, come il giudice, soggetto solo alla legge, di certo non alle istruzioni e alle direttive del Procuratore.

delle Corti europee esercitano una certa attrattiva. Capita così di ricevere in lettura motivazioni ispirate a quei modelli, in cui ad ogni frase corrisponde un numeretto, come se fosse un vero e proprio paragrafo. Forse, bisognerebbe almeno stipulare che ad ogni numero di paragrafo debba corrispondere un passaggio motivazionale identificabile e isolabile, altrimenti la pratica parrebbe priva di utilità e di senso. La verità è che anche la suddivisione della motivazione in paragrafi e sotto-paragrafi è alquanto personale e, fatta salva la plausibilità razionale delle scelte compiute da ciascuno, non è facile (e forse non è del tutto opportuno) imporre modelli standardizzati e uniformi.

#### 4. *Tra motivazioni apodittiche e argomentazioni fluviali, il giusto mezzo?*

Oltre una certa soglia, i problemi appena accennati non sono proprio più questioni di forma. È infatti nettamente questione di sostanza se la motivazione debba essere il più possibile concisa, oppure abbia da presentarsi analitica e, quasi, didascalica: quesito, del resto, tradizionale e ben noto ai giudici di ogni tempo e latitudine. Nella mia esperienza, la scelta è spesso questione di storia professionale: mentre il giudice di carriera tende a scrivere più brevemente e a privilegiare la sintesi, l'accademico indulge più volentieri a pensieri complessi e distesi. Talvolta, è anche questione del grado di conoscenza della materia: si è capaci di sintetizzare meglio e di più ciò che meglio e di più si conosce, mentre una preparazione approssimativa o recente può indurre a lunghi discorsi (destinati a chiarire innanzitutto le idee allo stesso redattore...). Inoltre, e soprattutto, più si scrive, più si inanellano *obiter dicta*, peggio è, potrebbe dirsi, giacché in tal modo si seminano affermazioni che, in futuro, potrebbero essere scomode o ingombranti. Nella motivazione dovrebbe emergere la sola *ratio decidendi*, e comunque solo i corollari di motivazione a questa strettamente connessi.

In proposito, restano a me chiari solo alcuni aspetti. Intanto, è sempre questione di modo e misura. Se pronunce apodittiche sollevano seri interrogativi (la Corte dice poco, o troppo poco: perché ha poco da dire oppure perché non è per niente convinta della scelta?), sentenze fluviali rischiano invece l'irrilevanza, perché nessuno, banalmente, le leggerà mai per intero. A loro volta, pronunce che a tutti i costi vogliono "fare il punto" della giurisprudenza su una data questione risultano a mio modo di vedere velleitarie, anche perché rubano il mestiere alla dottrina, cui

dovrebbe spettare, credo, il compito di indicare connessioni e dissonanze, conferme e smentite. Ci sono però casi assai importanti, in cui non è affatto inopportuna una breve ricapitolazione degli orientamenti precedenti, appunto per meglio inquadrare quel che ci si appresta a motivare: conferme, smentite o evoluzioni della giurisprudenza costituzionale.

Certo, conta anche l'importanza oggettiva delle *issues* da discutere e risolvere. Ma è un criterio discutibile, a sua volta. Possono esserci questioni serissime e cruciali, circondate anche da attenzione mediatica, risolte con poche battute, e viceversa. Del resto, non vedrei perché mai, ad esempio, si debbano riservare ampi ragionamenti alla legge elettorale politica o al fine-vita, e debba trattarsi con noncurante velocità, per dire, una questione di competenza in tema di "grandi derivazioni idroelettriche": anche quest'ultima merita argomenti persuasivi e completi, ed è in fin dei conti destinata a una platea di utenti (legislatore statale, legislatori regionali, imprese pubbliche e private) che attende lumi...

##### 5. «Vile, tu uccidi un uomo morto!»: la Corte e le motivazioni "parallele"

Talvolta le cose sono un po' più complesse, e comunque sfuggono alla dicotomia "sintesi vs. analiticità".

Accade, talvolta, che la *ratio decidendi* della decisione non sia una sola, ma più d'una concorra al medesimo risultato: ne è esempio il caso in cui più parametri costituzionali, tutti correttamente evocati nell'atto introduttivo del giudizio, portino, per distinte vie, all'accoglimento delle questioni (sono, appunto, *diverse* questioni di legittimità costituzionale) e la Corte – una volta pronunciata l'illegittimità costituzionale in riferimento a uno solo di tali parametri – ritenga di non fermarsi, di non ricorrere alla tecnica dell'assorbimento, bensì di sottolineare che l'illegittimità costituzionale sussiste anche al lume di un ulteriore, diverso, principio costituzionale<sup>4</sup>. Facile obiettare che non è corretto procedere così, perché, in tal modo, la Corte "uccide un uomo morto". Logicamente e cronologicamente, in effetti, come si fa a scrutinare una disposizione appena

4. Ne è esempio (ma è solo quello che più facilmente ricordo) la sentenza n. 178 del 2017, in materia di spese di giustizia, che dichiara incostituzionale una disposizione in tema di compensi al consulente tecnico di parte, sia per violazione dell'art. 3 Cost. (ragionevolezza), sia per violazione dell'art. 24 Cost. (diritto di difesa): e dal complesso della pronuncia emerge chiaramente la volontà di sottolineare questa seconda lesione.

dichiarata incostituzionale? Invero, la questione può essere ulteriormente problematizzata. La motivazione di un unico provvedimento vive in un unico spazio temporale, caratterizzato da contemporaneità? Se così fosse, le due dichiarazioni potrebbero, quantomeno logicamente, coesistere. Se, invece, quel che si è detto in un paragrafo precedente della motivazione è accaduto “nel passato”, e bisogna ormai tenerne conto nella ricostruzione del significato della disposizione, la seconda dichiarazione sarebbe priva di senso, appunto perché la disposizione è già stata caducata<sup>5</sup>...

In realtà, non se abbiano a male i cultori della logica, quando la Corte dichiara, distintamente (cioè sulla base di autonomi percorsi di motivazione), l'illegittimità costituzionale di una disposizione, al lume di diversi parametri (distintamente evocati), ciò accade perché vuol proprio lasciare traccia chiara di particolari *rationes decidendi* e arricchire così la forza di precedente della propria decisione. Non è detto che sia un male.

Ben distinta da quella appena descritta è l'ipotesi in cui il parametro costituzionale (o i parametri) di riferimento sia sempre lo stesso, ma le strade per sottolinearne la violazione siano più d'una, si dipanino in direzioni sensibilmente diverse tra loro, e ciononostante la Corte ritenga, in motivazione, di percorrerle tutte, senza escluderne alcuna. In modo ancora più evidente rispetto al caso precedente si hanno qui, per così dire, più “motivazioni parallele” e tra loro “concorrenti”<sup>6</sup>, situazione in cui potrebbe essere giustificata qualche perplessità. Può darsi che, nella maggior parte dei casi indicati, la Corte esamina in realtà distinti “profili” della medesima questione di legittimità costituzionale. Ma non è detto che la soluzione sia così semplice, soprattutto quando le motivazioni “parallele” percorrono realmente strade ben diverse tra loro. Il fatto è che, talvolta, non è possibile ridurre a unità questioni realmente complesse. Più che in altri casi, la sensibilità individuale del redattore viene qui in rilievo diretto. Se, soprattutto in casi del genere, va combattuta ogni *hybris* ed evitato

5. In questa direzione sembra andare la sentenza n. 192 del 2015, ancora in materia di spese di giustizia, in cui la Corte dichiara non fondata una certa questione appena dopo averne accolta una precedente, con pronuncia che aveva eliminato in radice il vizio che si lamentava nella seconda: «La ragionevolezza della norma va misurata sulla sua effettiva portata precettiva, come risultante, tra l'altro, dall'odierno intervento di questa Corte».

6. Un esempio di ciò è la sentenza n. 253 del 2019, in cui la disciplina che assegna carattere assoluto alla presunzione di attualità di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata viene ritenuta incostituzionale, sempre per violazione dei medesimi artt. 3 e 27 Cost., ma sotto tre profili, definiti «distinti ma complementari», che danno luogo a tre separati percorsi motivazionali (cfr. i §§ 8.1, 8.2 e 8.3 del *Considerato in diritto*).



ogni vanesio auto-compiacimento nella scrittura, bisogna pur prendere atto della complessità delle cose e affrontarla integralmente.

## 6. *Conta il collegio*

Come che sia di quanto detto finora, giudice accademico o di carriera, giudice-esperto del settore o giudice-neofita, tutti devono fare i conti con la funzione essenzialmente extra-processuale della motivazione. Attraverso di essa, si diceva all'inizio, continua a giocarsi la legittimazione della Corte.

Anche le pronunce della Corte costituzionale, come quelle di qualunque giudice, devono essere comprensibili a tutti, o ai più. Ciò dovrebbe richiedere, in generale, motivazioni argomentate sempre in modo completo. La pur doverosa concisione non dovrebbe quindi mai sconfinare nell'oscurità o nell'apoditticità. E se devo confessare il mio, personale, *penchant*, dichiaro che esso ricade più verso l'analiticità che non verso la sintesi. Credo perciò che sia sempre bene svolgere con ordine e pazienza le argomentazioni, e scandire con cura i diversi passaggi logici. Ciò comporta, inevitabilmente, un faticoso lavoro di progressiva approssimazione a quella che (mi) appare una forma corretta del provvedimento. Ovviamente, talora, il risultato finale del mio lavoro si manifesta eccessivo, in termini di complessità, lunghezza e, appunto, analiticità. Ma, in funzione correttiva e propositiva, contano in prima battuta gli assistenti di studio, preziosissimi sempre, tanto più quando sono sinceri e spietati con il loro giudice.

In ultima istanza, infine, è decisivo il collegio dei giudici, in sede di lettura finale: a conferma del fatto che proprio nella collegialità più genuina sta il segreto del successo della Corte costituzionale italiana.

STAMPATO IN ITALIA  
nel mese di dicembre 2020  
da Rubbettino print  
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)

Il volume raccoglie gli atti relativi a un ciclo di incontri seminariali che si sono svolti, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, nella primavera del 2019. Il tema che attraversa i diversi contributi è quello della motivazione nelle decisioni costituzionali.

Nel tempo la struttura delle decisioni della Corte è diventata sempre più articolata. La complessità delle questioni che la Corte è chiamata a decidere e l'elevato tasso di "tecnicismo" che ormai caratterizza la gran parte delle questioni di legittimità costituzionale spinge (o costringe) i giudici costituzionali ad adottare motivazioni analitiche, trasformando la natura delle sue stesse pronunce, che diventano anch'esse sempre più tecniche e tendenzialmente rivolte a un uditorio specializzato. Il risultato – soprattutto nelle materie maggiormente permeabili ai "vincoli tecnici" – è un tendenziale appannamento del "tono costituzionale" delle questioni e, per riflesso, delle stesse sentenze costituzionali. Tutto ciò con il rischio di assistere a una trasformazione del ruolo del giudice delle leggi.

**Valeria Marcenò** (Torino 1972) è professoressa associata di Diritto costituzionale nell'Università degli studi di Torino. Tra le sue pubblicazioni: con Gustavo Zagrebelsky, *Giustizia costituzionale* (il Mulino, 2018); *La legge abrogata. Esistenza, validità, efficacia* (Giappichelli, 2013); *La neutralizzazione del potere giudiziario. Regole sulla interpretazione e sulla produzione del diritto nella cultura giuridica italiana tra Ottocento e Novecento* (Jovene, 2009).

**Matteo Losana** (Torino 1975) è professore associato di Diritto costituzionale nell'Università degli studi di Torino. Tra le sue pubblicazioni: *Leggi provvedimento? La giurisprudenza costituzionale* (Giappichelli, 2015); *Il riconoscimento del principio di uguaglianza sostanziale nell'ordinamento dell'Unione europea* (Jovene, 2010).

ISBN 978-88-7590-154-7



9 788875 901547

€ 20,00